



REGOLAMENTO PER IL REGISTRO AMMINISTRATIVO DELLE UNIONI CIVILI

Articolo 1 – Istituzione del Registro delle unioni civili

E' istituito il Registro amministrativo delle unioni civili presso il Comune di Lecco per gli scopi e le finalità contenute negli artt. 2 e 3 di questo Regolamento. Il registro viene tenuto presso i servizi Demografici con le stesse modalità degli altri registri anagrafici.

Articolo 2 – Attività di sostegno delle unioni civili

1. Ai fini del presente Regolamento, per unione civile si intende:
 - a) Ogni nucleo basato su legami affettivi o di mutua solidarietà, tra due persone maggiorenni caratterizzato dal contributo di entrambe le parti alle esigenze di vita comune e che abbia chiesto ed ottenuto la registrazione amministrativa ai sensi degli articoli successivi.
 - b) Non è considerata unione civile l'unione tra persone legate dal vincolo del matrimonio o da vincoli giuridici di parentela, affinità, adozione, tutela, curatela.
 - c) Il regime giuridico delle unioni civili si applica ai cittadini italiani, ai cittadini comunitari ed ai cittadini stranieri iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Lecco.
 - d) Sino alla riforma del diritto di famiglia e dello stato civile, la disciplina comunale delle unioni civili ha rilevanza esclusivamente amministrativa per le finalità di cui al presente Regolamento.
2. Il Comune provvede a tutelare e sostenere le unioni civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.
3. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono:
 - a) Casa;
 - b) Servizi sociali;
 - c) Politiche per giovani, genitori e anziani;
 - d) Sport e tempo libero;
 - e) Formazione, scuola e servizi educativi;
 - f) Diritti e partecipazione;
4. Gli atti dell'Amministrazione devono prevedere per le unioni civili condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tali aree, evitando condizioni di svantaggio

economico e sociale, nel quadro generale della particolare attenzione alle condizioni di disagio economico-sociale.

5. All'interno della popolazione residente del Comune di Lecco, chi si iscrive al Registro è equiparato al "parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto" ai fini della possibilità di assistenza.

Articolo 3 – Rilascio di attestato di unione civile basata su vincolo affettivo

2. Il sindaco rilascia, su richiesta degli interessati, ad uso privato (soggiacendo alla normativa vigente in materia di imposta di bollo) attestato di "unione civile basata su vincolo affettivo" inteso come reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento anagrafico, in relazione a quanto documentato dall'Anagrafe della popolazione residente (D.P.R. 223/1989). Il riferimento famiglia anagrafica contenuto nell'art. 4 del D.P.R. 223/1989 va inteso in senso esclusivamente anagrafico, in considerazione della differenza tra le unioni civili, come formazioni sociali, previste e tutelate dall'art. 2 della Costituzione e la famiglia, prevista e tutelata dell'art. 29 della Costituzione.
2. L'attestato è sostituito da autocertificazione per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti, doveri e benefici previsti da Atti e Disposizioni dell'Amministrazione comunale.

Articolo 4 – Iscrizione nel Registro

1. Possono chiedere di essere iscritte al registro delle unioni civili due persone maggiorenni, residenti e coabitanti nel Comune di Lecco.
2. Le iscrizioni nel Registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata al Comune congiuntamente dagli interessati.
3. L'iscrizione nel Registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione del divorzio sull'atto di matrimonio.

Articolo 5 – Cancellazione dal Registro

Il cessare della situazione di coabitazione e di residenza nel Comune di Lecco determina la cancellazione d'ufficio dal Registro. Tale comunicazione dovrà essere fatta a cura dell'interessato.

Articolo 6 – Norme finali

1. Il comune di Lecco si impegna a prevedere nei futuri regolamenti o atti amministrativi che regolano l'accesso ai servizi o a benefici di varia natura che saranno emanati, condizioni di

parità di trattamento tra coppie sposate o assimilate e le unioni civili come individuate nel presente regolamento.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo pretorio dell'ente della deliberazione di approvazione.